SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 576-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 1977
(V. *Stampato n.* **505**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 marzo 1977

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, con Allegato, Protocollo e Atto finale, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973

Comunicata alla Presidenza il 4 maggio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dell'esito negativo del *referendum* popolare del novembre 1972, la Norvegia ha rinunziato a entrare a far parte della Comunità economica europea e quindi, parallelamente, della Comunità del carbone e dell'acciaio.

Successivamente a detto evento, prese di contatto hanno avuto luogo fra le due Comunità, i singoli Paesi che ne fanno parte da un lato, e la Norvegia dall'altro, per eliminare talune negative conseguenze che sarebbero derivate da tale mancata adesione per effetto del concomitante ingresso nel Mercato comune del Regno Unito, della Danimarca e dell'Irlanda, Paesi già facenti parte dell'area del libero scambio (EFTA): in particolare, nuove barriere fra gli scambi europei.

Con l'Accordo in esame si provvede ad una diminuzione, ai fini anzidetti, delle tariffe e ad altre agevolazioni concernenti il settore carbosiderurgico, fra gli Stati membri della CECA, la CECA medesima e la Norvegia.

La Commissione affari esteri ha esaminato il contenuto dell'Accordo, lo spirito che lo anima e le prevedibili conseguenze economiche, e si è pronunciata in senso favorevole alla ratifica, su cui ha già consentito l'altro ramo del Parlamento.

Il relatore è stato peraltro incaricato di far presente un procedimento anomalo che il Governo ha ritenuto di esperire, il quale, a parere unanime della vostra Commissione, non può ritenersi accettabile, per quanto comprensibile il motivo dell'urgenza. Infatti il disegno di legge di ratifica venne già approvato dalla Camera dei deputati nella precedente legislatura, ma non dal Senato, che non ebbe la possibilità di discuterlo per il sopraggiunto, anticipato scioglimento delle due assemblee legislative. Urgeva peraltro l'esigenza della ratifica per adempimenti di carattere internazionale ed il Governo ritenne di ovviare alla situazione ricorrendo alla emanazione di un decreto presidenziale. Tale procedura ha sollevato perplessità obiettivamente legittime, in quanto la ratifica dei trattati internazionali, nelle materie definite costituzionalmente, è materia riservata alla competenza esclusiva del Parlamento.

La ratifica che ora viene richiesta al Senato e che la Camera ha già accolto, provvede fra l'altro a sanare la poco ortodossa procedura seguìta. Il rappresentante del Governo ha fornito anche al Senato, in sede di Commissione, ampie assicurazioni (che non mancherà certamente di ribadire in Assemblea) sulla precisa volontà di non ripetere per l'avvenire una soluzione come quella considerata, che (come è stato detto) non deve costituire precedente.

La necessaria, sollecita approvazione del disegno di legge per la ratifica viene quindi ora affidato all'Assemblea plenaria del Senato.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, con Allegato, Protocollo e Atto finale, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 33 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1, ad emanare, sentita una apposita commissione di 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i princìpi direttivi contenuti nell'Accordo stesso, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'Accordo e per procedere ai necessari adattamenti della legislazione nazionale vigente.